



- ✓ **SCADENZARIO**
- ✓ **FISCALE-TRIBUTARIO**
- ✓ **AFFARI GENERALI**
- ✓ **AMBIENTE E SICUREZZA**
- ✓ **VARIE**

Notiziario n. 6

- Giugno 2023 -

SOMMARIO

SCADENZARIO:

- Luglio 2023 Pag. 1

FISCALE-TRIBUTARIO:

- Disciplina locazione immobili urbani: indice Istat mese di maggio 2023 Pag. 4
- Operazioni in valuta estera: cambi mese di maggio 2023 Pag. 5

AFFARI GENERALI:

- Riforma Cartabia – Interventi in ambito penale alimentare Pag. 6

AMBIENTE E SICUREZZA:

- Sicurezza sul Lavoro – Tutela infortuni RLS: chiarimenti Inail Pag. 7
- Sicurezza sul Lavoro – Prevenzione, dall'Inail un nuovo applicativo per ridurre i livelli di rischio Pag. 7
- Emissioni in Atmosfera – Nuova autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera della provincia di Verona, Determinazione n. 130/203 Pag. 8
- Sicurezza sul Lavoro – Interpello Ministeriale, RLS Pag. 9
- Ambiente – Correttivo al Codice ambientale, al via le nuove norme in tema di gestione dei rifiuti Pag. 9
- Sicurezza sul Lavoro – Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, elenco dei soggetti abilitati Pag. 11
- Prevenzione Incendi – Presentazione SCIA, visite di controllo dei vigili del fuoco, disponibili Linee Guida Pag. 12
- Sicurezza sul Lavoro – agenti chimici pericolosi, istruzioni ad uso dei lavoratori Pag. 12
- Rifiuti – Consegna ritardata del Mud entro il 6 settembre p.v. Pag. 13
- Ambiente/Rifiuti – Interpello Ambientale: chiarimento sulla applicazione e smaltimento dei rifiuti inerti di costruzione e demolizione Pag. 14

VARIE:

- Convenzioni Apindustria Pag. 15

- SCADENZARIO LUGLIO 2023 -

01.07.2023 ⇒ RIMBORSO O COMPENSAZIONE CREDITO IVA 2° TRIMESTRE 2023:

inizia a decorrere, e scade il 31 luglio, il termine per esercitare la facoltà di richiesta di rimborso del credito Iva 2° trimestre 2023.

In alternativa alla richiesta di rimborso, l'importo a credito, può essere portato in tutto o in parte a compensazione - a partire dal 1° giorno successivo al trimestre di riferimento - con utilizzazione del Modello F24.

A tal fine è necessario indicare nello stesso:

- codice tributo 6037
- sezione rateazione/Regione/Prov. "0000"
- anno di riferimento 2023

08.07.2023 ⇒ MUD (MODELLO UNICO DICHIARAZIONE AMBIENTALE) termine così prorogato ex art. 113 D.L. 18/2020

scade il termine per la presentazione della comunicazione dei dati 2023 relativi alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti, smaltiti e/o recuperati, alla gestione dei veicoli fuori uso, alla produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

10.07.2023 ⇒ DATORI DI LAVORO DOMESTICO:

scade il termine per il versamento dei contributi per i lavoratori addetti ai servizi domestici, riferiti al secondo trimestre 2023.

14.07.2023 ⇒ FONDAPI:

scade il termine per l'invio della distinta di contribuzione relativa al 3° bimestre 2023.

16.07.2023 ⇒ RAVVEDIMENTO - VERSAMENTO TARDIVO IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE (ART. 13 COMMA 1 LETT. A D.LGS. 472/97):

scade il termine per l'effettuazione del versamento entro 30 giorni del tributo non versato o versato in misura insufficiente o versato in ritardo, con l'applicazione della sanzione ridotta nella misura del 3% (30% x 1/10), oltre agli interessi di mora, calcolati con maturazione giorno per giorno.

La sanzione viene applicata in misura ridotta sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza.

La norma prevede il contestuale pagamento del tributo assieme agli interessi, nonché della relativa sanzione, tramite il mod. F24.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini **IVA** deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8904**.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione di versamento di ritenute da parte dei sostituti d'imposta, deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8906**.

Le sanzioni in misura percentuale vanno versate con arrotondamento al centesimo di euro; eventuali sanzioni in misura fissa devono essere versate mediante importi con troncamento dei decimali di euro.

Si ricorda che la sanzione deve essere calcolata mediante arrotondamento del risultato **all'unità di euro per troncamento**.

Esempio: € 258,23 x 1/8 = € 32,278 – sanzione € 32,00

17.07.2023 ⇒ SOLIDARIETA' VENETO:

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al trimestre aprile-maggio-giugno 2023.

17.07.2023 ⇒ FON.TE:

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al trimestre aprile-maggio-giugno 2023 nonché l'invio della distinta di contribuzione on-line. I versamenti vanno effettuati esclusivamente con accredito bancario, con arrotondamento al centesimo di euro.

17.07.2023 ⇒ IVA - CONTRIBUENTI MENSILI:

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese di giugno 2023, ai sensi del DPR 23.03.98 n. 100. Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

L'importo da versare dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

CONTABILITÀ PRESSO TERZI: lo stesso DPR n. 100/98 ha introdotto la facoltà – per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e ne abbiano dato comunicazione all'ufficio Iva nella dichiarazione relativa all'anno precedente – di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

17.07.2023 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI:

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvigioni operate nel mese di giugno (cod. 1040).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

17.07.2023 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO:

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese di giugno (cod. 1001 – 1002 – 1012 – ecc).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

17.07.2023 ⇒ INPS - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA:

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 del contributo alla Gestione Separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese di giugno ai percettori di reddito derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

17.07.2023 ⇒ INPS:

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 dei contributi INPS del mese precedente.

L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

20.07.2023 ⇒ PREVINDAPI:

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al secondo trimestre 2023.

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

20.07.2023 ⇒ PREVINDAI:

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al secondo trimestre 2023.

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

20.07.2023 ⇒ ARCO:

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al trimestre aprile-maggio-giugno 2023 nonché l'invio della distinta di contribuzione on-line. I versamenti vanno effettuati esclusivamente con accredito bancario, con arrotondamento al centesimo di euro.

21.07.2023 ⇒ FONDAPI:

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al bimestre maggio-giugno 2023. I versamenti vanno effettuati esclusivamente con accredito bancario, con arrotondamento al centesimo di euro.

25.07.2023 ⇒ IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI – ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI:

scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:

- delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;
- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri relativi;
- per i contribuenti tenuti alla presentazione mensile, al mese di **giugno 2023** e per i contribuenti tenuti alla presentazione trimestrale al secondo trimestre 2023.

La presentazione degli elenchi avviene con cadenza mensile; è prevista tuttavia la presentazione con cadenza trimestrale qualora, per ciascuna tipologia di operazioni, non sia superato il limite di 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti. Si vedano al riguardo il D.M. 22 febbraio 2010 e la Circ. Ag. Entrate n. 14/E del 18 marzo 2010.

Presentazione:

I nuovi elenchi Intrastat, approvati con determinazione Ag. Dogane n. 22778 del 22 febbraio 2010, devono essere presentati all'Agenzia delle dogane esclusivamente in via telematica.

31.07.2023 ⇒ IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI - VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):

scade il termine per il versamento relativo a:

- cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal 1° luglio 2023;
- contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dal 1° luglio 2023.

(Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto, in tal caso è prevista una riduzione dell'imposta dovuta, ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno).

La registrazione delle locazioni è obbligatoria anche se di annualità inferiore a € 1.291,14, nonché se di durata inferiore all'anno.

I contratti soggetti ad Iva pagheranno per il rinnovo alla scadenza del contratto l'imposta fissa di registro di € 67,00.

Il versamento va effettuato con importo arrotondato all'unità di euro con F24 ELIDE.

L'imposta dovuta sui contratti di locazione ed affitto di beni immobili deve essere versata entro trenta giorni dalla data dell'atto su tutti i contratti senza limite d'importo salvo quelli non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno.

Entro lo stesso termine di trenta giorni il contratto deve essere presentato all'ufficio per la registrazione unitamente all'attestato di pagamento.

Per i contratti di locazione i codici-tributo sono i seguenti:

- 1500 – contratti di locazione – prima annualità;
- 1501 – contratti di locazione – annualità successive;
- 1502 – contratti di locazione – cessione;
- 1503 – contratti di locazione – risoluzione;
- 1504 – contratti di locazione – proroga.

31.07.2023 ⇒ INPS – TRASMISSIONE TELEMATICA UNIEMENS:

scade il termine per la presentazione in via telematica delle denunce retributive (ex EMens) e contributive (ex DM10) mensili con i dati relativi al mese di giugno 2023.

31.07.2023 ⇒ DEPOSITO IN DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI - VERSAMENTO:

scade il termine per il versamento alla Regione competente del tributo speciale per il deposito in discarica (ex art. 3, cc. 24-40, L. 549/95) da parte dei gestori di discariche, con riferimento alle operazioni di deposito effettuate nel **secondo trimestre 2023**.

**- DISCIPLINA LOCAZIONE IMMOBILI URBANI -
INDICE ISTAT MESE DI MAGGIO 2023**

Pubblichiamo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di **maggio**, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27.07.1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

- Variazione annuale:

			75%
MAGGIO	2022	/	MAGGIO 2023
			+7,2%
			+5,40%

- Variazione biennale:

			75%
MAGGIO	2021	/	MAGGIO 2023
			+14,5%
			+10,88%

Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	ANNO
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente													
2023	+9,8	+8,9	+7,4	+7,9	+7,2								2023
2022	+4,7	+5,6	+6,4	+5,8	+6,8	+7,8	+7,8	+8,1	+8,6	+11,5	+11,5	+11,3	2022
2021	+0,2	+0,5	+0,7	+1,2	+1,3	+1,4	+1,9	+2,1	+2,6	+3,0	+3,6	+3,8	2021
2020	+0,5	+0,2	+0,1	-0,1	-0,4	-0,3	-0,4	-0,7	-0,6	-0,4	-0,3	-0,2	2020
2019	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	+0,0	+0,1	+0,4	2019
2018	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	+1,4	+1,0	2018
2017	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8	2017
2016	+0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4	2016
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	2015
2014	+0,6	+0,5	+0,3	+0,5	+0,4	+0,3	+0,1	-0,1	-0,1	+0,1	+0,2	-0,1	2014
2013	+2,2	+1,8	+1,6	+1,1	+1,2	+1,2	+1,2	+1,1	+0,8	+0,7	+0,6	+0,6	2013
2012	+3,2	+3,3	+3,2	+3,2	+3,0	+3,1	+2,9	+3,1	+3,1	+2,7	+2,4	+2,4	2012
2011	+2,2	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	+2,8	+3,0	+3,2	+3,2	+3,2	2011
2010	+1,3	+1,3	+1,5	+1,6	+1,5	+1,3	+1,7	+1,5	+1,6	+1,7	+1,7	+1,9	2010
2009	+1,5	+1,5	+1,0	+1,0	+0,7	+0,7	-0,1	+0,2	+0,1	+0,2	+0,7	+1,0	2009
2008	+2,9	+2,9	+3,3	+3,3	+3,5	+3,8	+4,0	+3,9	+3,7	+3,4	+2,6	+2,0	2008
2007	+1,5	+1,5	+1,5	+1,4	+1,4	+1,6	+1,6	+1,6	+1,6	+2,0	+2,3	+2,6	2007
2006	+2,2	+2,1	+2,1	+2,0	+2,2	+2,1	+2,1	+2,1	+2,0	+1,7	+1,7	+1,7	2006
2005	+1,6	+1,6	+1,6	+1,7	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+1,9	+2,0	+1,8	+1,9	2005
2004	+2,0	+2,2	+1,9	+2,0	+2,1	+2,2	+2,1	+2,1	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	2004
2003	+2,7	+2,5	+2,6	+2,5	+2,4	+2,3	+2,5	+2,5	+2,5	+2,4	+2,4	+2,3	2003
2002	+2,3	+2,3	+2,4	+2,4	+2,3	+2,3	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2002
2001	+3,1	+3,0	+2,8	+3,1	+3,0	+2,9	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,3	+2,3	2001
2000	+2,1	+2,4	+2,5	+2,5	+2,3	+2,7	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2000
1999	+1,3	+1,2	+1,4	+1,4	+1,6	+1,5	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+2,0	+2,1	1999
1998	+1,6	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	+1,8	+1,8	+1,9	+1,8	+1,7	+1,5	+1,5	1998
1997	+2,6	+2,4	+2,2	+2,2	+1,6	+1,4	+1,6	+1,5	+1,4	+1,6	+1,6	+1,5	1997
1996	+5,5	+5,0	+4,5	+4,5	+4,3	+3,9	+3,6	+3,4	+3,4	+3,0	+2,6	+2,6	1996
1995	+3,8	+4,3	+4,9	+4,9	+5,5	+5,8	+5,6	+5,8	+5,8	+5,8	+6,0	+5,8	1995
1994	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+3,7	+3,6	+3,7	+3,9	+3,8	+3,7	+4,1	1994
1993	+4,3	+4,5	+4,2	+4,2	+4,0	+4,2	+4,4	+4,4	+4,2	+4,3	+4,2	+4,0	1993
1992	+6,1	+5,4	+5,6	+5,6	+5,7	+5,5	+5,5	+5,3	+5,2	+5,0	+4,9	+4,8	1992
1991	+6,5	+6,7	+6,6	+6,7	+6,8	+6,9	+6,7	+6,3	+6,2	+6,1	+6,2	+6,0	1991
1990	+6,4	+6,2	+6,1	+5,8	+5,7	+5,6	+5,7	+6,3	+6,3	+6,2	+6,5	+6,4	1990
1989	+5,7	+6,3	+6,4	+6,7	+6,8	+7,0	+7,0	+6,7	+6,6	+6,8	+6,4	+6,5	1989
1988	+5,0	+4,9	+4,9	+5,0	+4,9	+4,9	+4,9	+5,0	+4,8	+4,7	+5,3	+5,5	1988
1987	+4,5	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+4,4	+4,5	+5,0	+5,3	+5,2	+5,1	1987

- OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA: CAMBI MESE DI MAGGIO 2023 -

Riportiamo, di seguito, la media dei cambi delle principali valute estere, relativa al mese di **maggio**, acquisite dal sito internet dell'Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it):

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta ESTERA PER 1 EURO
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	109	AUD	1,6346
CANADA	Dollaro Canadese	012	CAD	1,4687
DANIMARCA	Corona Danese	007	DKK	7,4485
GIAPPONE	Yen Giapponese	071	JPY	148,9255
NORVEGIA	Corona Norvegese	008	NOK	11,7330
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	002	GBP	0,87041
STATI UNITI	Dollaro USA	001	USD	1,0868
SVEZIA	Corona Svedese	009	SEK	11,3697
SVIZZERA	Franco Svizzero	003	CHF	0,9751

L'elenco completo delle valute è a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Fiscale-Tributario.

Servizi di traduzione e interpretariato multilingue

In un contesto economico sempre più internazionalizzato, la capacità di interagire e comunicare efficacemente ad ogni livello nelle “lingue del mondo” rappresenta una necessità imprescindibile per le aziende.

In quest’ottica, già da parecchi anni Apindustria offre ai propri Associati la possibilità di avvalersi di un servizio di traduzioni ed interpretariato professionale, affidabile e sollecito, da e verso le principali lingue europee ed extra-europee.

Nell’ambito dei servizi linguistici multilingue a supporto dei nostri Associati mettiamo a disposizione:

- traduttori professionisti, specializzati nei diversi settori di intervento (traduzione di testi promozionali e commerciali, newsletter, informazioni tecniche, manualistica ...);
- tariffe competitive;
- preventivi gratuiti;
- servizio rapido e puntuale.

Il servizio Legal Premium per le traduzioni di natura giuridica

Siamo partiti dal presupposto che i testi legali sono particolarmente delicati e complessi e, per essere affrontati con serietà, necessitano di una duplice competenza: linguistica e giuridica.

Recentemente, grazie al fortunato incontro con professionisti dedicati, ci siamo specializzati e siamo oggi in grado di offrire un servizio di eccellenza per le traduzioni di testi legali, svolte esclusivamente da avvocati o giuristi madrelingua che coniugano la conoscenza del diritto (comparato) e quella della lingua di partenza e di destinazione.

Il servizio LEGAL PREMIUM (offerto e quotato su richiesta) è proposto per la traduzione, a mero titolo esemplificativo, di:

- documenti societari (atto costitutivo, statuto, procura, verbali assemblee e altro);
- contratti commerciali (fornitura, distribuzione, agenzia e altro);
- contratti societari (joint venture, patti parasociali e altro);
- atti notarili (compravendita immobiliare, cessione di quote e altro);
- atti di trust;
- atti processuali (memorie, sentenze e altro) testi di leggi e atti a contenuto normativo.

Ulteriori informazioni e/o richieste di delucidazioni possono essere richieste a:

Silvano Brescianini - e-mail s.brescianini@apiverona.net - tel. 045/8102001

- RIFORMA CARTABIA - INTERVENTI IN AMBITO PENALE ALIMENTARE

Per accelerare i tempi della giustizia e alleggerire il carico di lavoro delle procure, il 1° gennaio 2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, più conosciuto come Legge Cartabia.

Si tratta di un provvedimento importante che modifica profondamente la struttura del procedimento penale nell'ambito del settore alimentare e che al suo interno interviene anche sulla procedura applicativa degli articoli 5 e 6 della Legge 283/62 considerati i pilastri portanti della normativa alimentare.

I due articoli sopra citati, lo ricordiamo, prevedono sanzioni penali per ipotesi quali la produzione, detenzione e distribuzione di prodotti in cattivo stato di conservazione, oppure insudiciati o con cariche microbiche superiori ai limiti previsti.

La grossa novità è che questo reato sarà estinguibile attraverso un percorso alternativo al processo penale.

Il sistema è basato sul corretto adempimento delle prescrizioni che verranno impartite dall'Autorità sanitaria competente e valutate anche dal Pubblico Ministero e sul pagamento di una somma di denaro corrispondente ad 1/6 della pena massima stabilita per il reato (che nell'ipotesi più grave è l'arresto da 3 mesi ad un anno o un ammenda da 2.582 a 46.481 euro), che consentiranno l'estinzione del reato.

Da tempo le Autorità di controllo quando rilevano una non conformità intervengono richiedendo all'azienda di adottare misure correttive e imponendo, se del caso, specifiche prescrizioni che talora erano portate a conoscenza dell'Autorità giudiziaria, nel caso in cui fosse stata inoltrata una notizia di reato.

La cosa importante è che l'adempimento o meno delle prescrizioni non aveva alcun diretto riflesso sull'accertamento della responsabilità e quindi sulla valutazione della sussistenza o meno del reato, potendo solo eventualmente incidere sulla pena.

Dal 1° gennaio 2023 la riforma Cartabia ha introdotto un cambiamento importante: **l'adempimento da parte dell'interessato delle prescrizioni formulate dall'Autorità di controllo e il pagamento di una somma di denaro, incide direttamente sulle responsabilità determinando l'estinzione del reato.**

In sintesi, quando si sia in presenza di contravvenzioni che riguardino la materia sanitaria l'organo accertatore impone determinate prescrizioni, trasmette la notizia di reato alla Procura della Repubblica e verifica l'ottemperanza di tali prescrizioni da parte dell'O.S.A. nei termini assegnati.

Qualora le prescrizioni vengano adempiute, il procedimento penale si estingue: diversamente, il PM proseguirà con l'esercizio dell'azione penale e, quindi, con l'istruzione del procedimento penale.

La causa estintiva non opera quando le contravvenzioni concorrono con i delitti ed è applicabile solo alle contravvenzioni unite con la sola ammenda o con la pena dell'ammenda alternativa o congiunta a quella dell'arresto.

E' inoltre prevista la possibilità di prestare lavoro di pubblica utilità in alternativa al pagamento di una somma di denaro ed è altresì possibile la possibilità di un'attenuazione di pena in caso di adempimento tardivo il quale, in quanto tale, non può considerarsi utile ai fini dell'estinzione del reato.

- SICUREZZA SUL LAVORO -
TUTELA INFORTUNI RLS: CHIARIMENTI INAIL

Fonte www.inail.it

La Circolare n. 23 del 1° giugno 2023 fornisce chiarimenti sugli infortuni accaduti ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, aziendali o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo.

Gli eventi lesivi accaduti ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), aziendali o di unità produttiva, territoriali (RLST) e di sito produttivo (RLSSP) di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, che occorrono agli stessi nell'esercizio delle loro funzioni o ad esse strumentalmente collegati, sono da considerarsi infortuni avvenuti in occasione di lavoro e quindi sono compresi nella tutela assicurativa Inail.

Gli eventi lesivi eventualmente occorsi ai predetti rappresentanti dei lavoratori sono considerati ai fini dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico della posizione assicurativa territoriale di cui è titolare il datore di lavoro, ai sensi degli articoli 19 e seguenti delle vigenti modalità di applicazione delle tariffe dei premi, approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019.

Il testo della Circolare n. 23 del 1° giugno 2023 è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

- SICUREZZA SUL LAVORO -
PREVENZIONE, DALL'INAIL UN NUOVO APPLICATIVO
PER RIDURRE I LIVELLI DI RISCHIO

Fonte www.inail.it

INAIL mette a disposizione uno strumento che consente a imprese e datori di lavoro di individuare le soluzioni più appropriate nella valutazione dei rischi per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Rendere fruibili prodotti e strumenti tecnici per la riduzione dei livelli di rischio, individuando soluzioni specialistiche finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro attraverso uno specifico applicativo informatico. È quello che permette a imprese e datori di lavoro il nuovo ambiente di consultazione interattivo, proposto dall'Inail con la pubblicazione della Circolare n.18 del 19 maggio 2023. In particolare, l'Istituto, in coerenza con le citate disposizioni normative, ha realizzato un ambiente di consultazione interattivo (repository) allo scopo di rendere fruibili al datore di lavoro e alle imprese i prodotti e gli strumenti citati, permettendo così di individuare soluzioni tecniche specialistiche orientate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Alla base dell'applicativo ricerche scientifiche e criteri metodologici.

Predisposto in attuazione dell'art. 28 del Decreto Legislativo 81/2008 in tema di valutazione dei rischi, il nuovo applicativo è basato su un impianto tecnologico mutuato da esperienze di ricerca nazionali ed internazionali e prevede la definizione di standard metodologici nella validazione degli strumenti per la riduzione dei livelli di rischio, applicati con una griglia predefinita formata da un prerequisito d'inclusione e da cinque specifici criteri di ammissibilità. In questo modo sarà possibile aggiornare l'archivio interattivo con ulteriori procedure di valutazione, sulla base dell'evoluzione tecnico-scientifica delle attività di ricerca e di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Indicazioni e norme di utilizzo.

L'accesso all'applicativo è disponibile sul portale Inail a partire dal 22 maggio 2023 attraverso il percorso Attività>Prevenzione e sicurezza> Strumenti per la valutazione del rischio. Per agevolare la ricerca, l'utente ha

a disposizione una serie di filtri con cui effettuare la selezione dei prodotti presenti in banca dati, come il tipo di attività economica e lavorativa da opzionare anche mediante il codice Ateco. Oppure può individuare tipologie specifiche di rischi, selezionando ad esempio da quelli ergonomici a quelli da agenti fisici, da quelli biologici e quelli elettrici, da quelli da ambienti confinati a quelli da sostanze pericolose. Da ultimo, può indicare anche il tipo di strumento da utilizzare, scegliendolo tra applicativi, banche dati, buone pratiche, linee di indirizzo e linee guida, schede informative, procedure, software.

Assistenza agli utenti online e tramite Contact center.

Per ogni altra informazione e richiesta di assistenza, nell'area Supporto e Contatti del sito dell'Istituto è disponibile il servizio Inail risponde. È possibile rivolgersi anche al Contact center al numero 066001, accessibile sia da rete fissa sia da rete mobile.

[Testo integrale della Circolare Inail n. 18 del 19 maggio 2023](#)

[Allegato alla Circolare Inail n. 18 del 19 maggio 2023](#)

- EMISSIONI IN ATMOSFERA -
NUOVA AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE ALLE EMISSIONI
IN ATMOSFERA DELLA PROVINCIA DI VERONA,
DETERMINAZIONE N. 1302/2023

La Provincia di Verona con [Determinazione n. 1302/2023](#) del 4 maggio 2023 ha rinnovata la precedente autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti e le attività in deroga, ai sensi dell'articolo 272, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 s.m.i. L'efficacia del provvedimento decorre dal 6 agosto 2023 e ha durata sino al 5 agosto 2038.

Le domande di adesione alla nuova autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera, da richiedere per le attività individuate nell'allegato 1, possono essere presentate utilizzando la documentazione allegata e a far data dal 6 agosto 2023.

Salvo richiesta di adeguamento alle nuove condizioni, gli impianti già autorizzati continuano a rispettare le prescrizioni tecniche della precedente autorizzazione a carattere generale fino a naturale scadenza della propria autorizzazione.

Fino al 5 agosto 2023, le domande di adesione continuano ad essere presentate ai sensi della determinazione n. 2982/12 del 10 luglio 2012.

Si ricorda che l'attività potrà iniziare decorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda in regime di silenzio/assenso. Eventuali domande presentate all'interno dei procedimenti di AUA seguono l'iter e le tempistiche di quest'ultima.

[A chi rivolgersi](#)

Ufficio/Organo: Servizio A.U.A. procedure semplificate e scarichi
Referente: **Silvia Bernabei**
Indirizzo: Palazzo Capuleti, via Franceschine, 10 - 37122 Verona
Telefono: 0459288372 0459288852
Email certificata: aua.provincia.vr@pecveneto.it

Tutta la documentazione è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

- SICUREZZA SUL LAVORO -
INTERPELLO MINISTERIALE, RLS

Reso disponibile l'Interpello n. 3 del 2023 dal Ministero del Lavoro tramite la Commissione per gli interPELLI in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in ordine alle ore di frequenza obbligatoria per i partecipanti ai corsi di formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), di cui all'art. 37, co. 11, del D.Lgs. n. 81/2008. Seduta della Commissione del 29 maggio 2023.

Viene chiarito che non è possibile ridurre, neppure in modo parziale, la formazione obbligatoria a carico dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLs) prevista dall'articolo 37, comma 11, del D.Lgs. 81/2008, il Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il testo dell'Interpello è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

- AMBIENTE -
CORRETTIVO AL CODICE AMBIENTALE, AL VIA LE NUOVE NORME
IN TEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Fonte: Smart 24 HSE – Il Sole 24 ore

Publicato in Gazzetta Ufficiale 1° giugno 2023, n. 127 il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 213 che reca una serie di modifiche alla disciplina dei rifiuti e degli imballaggi contenute, rispettivamente, nei titoli I e II della Parte IV del Codice dell'ambiente. Modificato altresì il titolo III della medesima Parte IV relativo alla gestione di particolari categorie di rifiuti.

Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, sono state, inoltre, apportate integrazioni volte a consentire una più chiara definizione dell'ambito applicativo di alcune disposizioni, eliminando norme superflue ovvero specificando l'oggetto e il contenuto di altre, anche avendo riguardo alla ratio legislativa e alle concrete criticità applicative riscontrate.

In seguito di riporta una sintesi delle novità di maggior rilievo contenute nel correttivo ambientale.

Responsabilità estesa del produttore

L'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame modifica l'art. 178-bis del Codice, che disciplina la responsabilità estesa del produttore (EPR, acronimo dell'inglese Extended Producer Responsibility), al fine precipuo di escludere la possibilità, attualmente prevista, di istituire regimi di EPR anche su istanza di parte.

Tale esclusione è volta a evitare la costituzione di nuove filiere sulla base di esigenze di singoli produttori facendo ricadere la responsabilità finanziaria sui consumatori anche per oggetti o sostanze che potrebbero non necessitare di tale tipologia di gestione, come ad esempio per i prodotti alimentari.

Anche il comma 2 interviene sulla disciplina della responsabilità estesa del produttore, prevedendo una modifica dei termini previsti per la trasmissione annuale (al Registro nazionale dei produttori, istituito presso il Ministero della transizione ecologica, al quale i soggetti sottoposti ad un regime di EPR sono tenuti ad iscriversi), da parte dei sistemi di EPR, di documenti attinenti la gestione (bilancio o rendiconto, relazione sulla gestione, piano specifico di prevenzione e gestione, determinazione dell'entità del contributo ambientale).

Rifiuti da costruzione e demolizione

L'articolo 1, comma 5, apporta numerose modifiche alle definizioni recate dall'art. 183 del Codice. Tralasciando le modifiche di carattere formale (v. lettere a) e b) del comma in esame), **si segnala, in particolare, la modifica recata dalla lettera c), volta a precisare che i rifiuti da costruzione e demolizione sono esclusi dai rifiuti urbani solo se prodotti nell'ambito di attività di impresa.**

Tale modifica si rende necessaria per consentire che i rifiuti prodotti in ambito domestico per piccole attività manutentive possano essere conferiti ai centri di raccolta e non rientrino nell'ambito della gestione dei rifiuti speciali. La modifica in esame è inoltre in linea con quanto enunciato nella Nota prot. n. 10249 del 2 febbraio 2021 del Ministero dell'ambiente.

Con riferimento alla modifica all'art. 183, comma 1, lettera b-sexies, l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) che è stata predisposta a complemento del decreto in commento, ha precisato che essa si è resa necessaria per consentire che i rifiuti prodotti in ambito domestico per piccole attività manutentive possano essere conferiti ai centri di raccolta e non rientrino nell'ambito della gestione dei rifiuti speciali, aggiungendo che è evidente come la disposizione abbia impatti positivi sui cittadini che effettuano piccoli lavori edili, consentendo agli stessi di poter conferire detti rifiuti ai centri di raccolta comunali che già dispongono degli spazi dedicati ai relativi codici EER, in conformità al decreto ministeriale 8 aprile 2008.

Sistema di tracciabilità dei rifiuti

L'articolo 1, comma 9, reca numerose novelle alla disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti contenuta nell'art. 188-bis del Codice. Si ricorda, in estrema sintesi, che l'art. 6 del D.L. 135/2018 ha previsto la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a decorrere dal 1° gennaio 2019. Occorre però considerare che lo stesso art. 6 ha altresì previsto, in sostituzione del soppresso SISTRI, l'istituzione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) e ha disposto - fino alla definizione ed alla piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità organizzato e gestito direttamente dal MiTE - l'applicazione dei meccanismi di tracciabilità tradizionali (registri di carico e scarico, formulari di trasporto e MUD). Tali meccanismi sono tuttora utilizzati, poiché gli atti attuativi necessari alla definizione e all'operatività del nuovo sistema di tracciabilità non sono stati ancora emanati. Occorre altresì considerare che l'art. 1, comma 16, del D.Lgs. 116/2020 ha riportato all'interno del Codice dell'ambiente (mediante la riscrittura dell'art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006) la nuova disciplina del RENTRI introdotta dal richiamato art. 6 del D.L. 135/2018.

La lettera a) reca varie modifiche al comma 1 dell'art. 188-bis del Codice.

Il numero 1) elimina un residuo e inutile (per quanto illustrato poc'anzi) richiamo all'art. 6 del D.L. 135/2018.

Il numero 2) precisa che il RENTRI è gestito direttamente dal MiTE, in linea con analogha precisazione prevista dall'art. 6 del D.L. 135/2018 ed eliminata nella succitata trasposizione operata dal D.Lgs. 116/2020.

Il numero 3) interviene nella parte del comma 1 ove si dispone che, per consentire la lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti sono effettuati secondo le modalità dettate con apposito decreto ministeriale. La modifica in esame è volta a precisare che tale decreto: è adottato sentita la Conferenza Stato-Regioni anche in considerazione dell'impatto che il sistema di tracciabilità potrebbe avere sui provvedimenti di competenza delle Regioni e delle Province autonome; provvede a determinare anche gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo, da aggiornare ogni tre anni, nonché le modalità di versamento.

La lettera b) introduce un nuovo comma (3-bis) al fine di indicare in modo inequivocabile i soggetti obbligati alla iscrizione al Registro elettronico nazionale, provvedendo a trasporre quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 del D.L. 135/2018, la cui abrogazione è prevista nell'articolo 10 del decreto in esame. La lettera f) introduce un nuovo comma (6-bis) che stabilisce le voci degli oneri economici a carico dei soggetti obbligati ai fini del funzionamento del RENTRI che verranno determinati e quantificati con appositi decreti ministeriali. Anche in questo caso si tratta di una trasposizione di una norma già prevista dall'art. 6 del D.L. 135/2018 (e contenuta nel comma 3-querter di tale articolo) e la cui abrogazione è prevista nell'articolo 10 del decreto in esame.

Registri di carico e scarico

L'articolo 1, comma 10, interviene su alcune disposizioni presenti nell'articolo 190 del Codice, in cui si regolano gli obblighi di tenuta del registro cronologico di carico e scarico per determinati soggetti che gestiscono a vario titolo rifiuti, precisando, in particolare, che l'attuazione di determinati adempimenti procedurali, indicati per taluni soggetti e sostitutivi dell'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico, è da considerare valida anche ai fini della comunicazione annuale al catasto dei rifiuti.

Formulario di trasporto

L'articolo 1, comma 12, modifica l'art. 193 del Codice, che disciplina le procedure per il trasporto dei rifiuti, specificando, in tema di tracciabilità, il riferimento all'entrata in vigore del modello del formulario di

identificazione e le modalità di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione al Registro elettronico nazionale. Inoltre, si puntualizza che i rifiuti pericolosi devono essere etichettati e imballati secondo le specifiche norme di settore vigenti, quali l'Accordo Europeo per il Trasporto su Strada di Merci Pericolose (Regolamento ADR) e il Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero

L'articolo 4 interviene sulle disposizioni relative alle autorizzazioni e iscrizioni necessarie per la realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti (contenute nella Parte quarta, Titolo I, Capo IV, del D.Lgs. 152/2006), modificando, al comma 1, lettere a)-d), l'articolo 208 che disciplina l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti rilasciata dalla regione, al fine di semplificare determinate procedure.

Nello specifico, il comma 1 modifica in più punti l'art. 208 del Codice al fine di:

ribadire l'esclusione dall'autorizzazione unica regionale per la realizzazione del deposito temporaneo prima della raccolta, come previsto dall'art. 185-bis;

prevedere l'invio della comunicazione dell'autorizzazione unica regionale al Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero (RECER), anziché al Catasto telematico.

Semplificazioni per il recupero dei rifiuti

L'articolo 5 interviene sulla disciplina delle procedure semplificate per la gestione di rifiuti (previste nella Parte quarta, Titolo I, Capo V, del D.Lgs. 152/2006), modificando in più punti gli articoli 214 e 214-ter del Codice, che prevedono misure per l'esercizio di attività e operazioni finalizzate al recupero e al riutilizzo dei rifiuti.

Il comma 1 stabilisce l'invio da parte delle province delle comunicazioni previste per lo svolgimento delle suddette attività al Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero (RECER), anziché al Catasto telematico, mentre il successivo comma 2 modifica l'art. 214-ter del Codice, in cui sono stabilite le condizioni per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in forma semplificata, introducendo un termine di novanta giorni dalla comunicazione di inizio di tale attività, entro il quale le province ovvero le città metropolitane territorialmente competenti sono obbligate alla verifica del possesso dei requisiti degli operatori impegnati in tali attività.

Il testo del D.Lgs. n. 213 del 23 dicembre 2022 è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

- SICUREZZA SUL LAVORO -
VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO,
ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto Interministeriale n. 76 del 20 giugno 2023, ha adottato il quarantunesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

- PREVENZIONE INCENDI -
PRESENTAZIONE SCIA, VISITE DI CONTROLLO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DISPONIBILI LINEE GUIDA

Al fine di aumentare la trasparenza dei procedimenti di prevenzione incendi, il Ministero dell'Interno – Direzione Centrale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha predisposto delle Linee Guida per il personale VV.F incaricato. Il Ministero dell'Interno - Direzione Centrale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha predisposto la linea guida d'indirizzo per l'effettuazione delle visite di controllo SCIA da parte del personale dei VV.F., ai sensi del Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti di prevenzione degli incendi ex D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151.

Le linee guida sono articolate come segue:

- introduzione;
- deontologia del verificatore;
- organizzazione della visita di controllo;
- attività di preparazione al controllo;
- verifica delle condizioni del progetto di riferimento della SCIA;
- lista di controllo: reazione al fuoco; resistenza al fuoco; compartimentazione; esodo; gestione della sicurezza antincendio; controllo dell'incendio; impianto rivelazione e allarme; controllo di fumi e calore – smaltimento fumo e calore in emergenza; operatività antincendio; impianti tecnologici e di servizio;
- allegato: istruzioni per la verifica della corretta compilazione del modello CERT.REI.; istruzioni per la verifica della corretta compilazione del modello DICH.PROD.; Dichiarazione di Conformità DI CO o Dichiarazione Impiantistica DICH IMP degli impianti;
- fac-simile verbale di sopralluogo.

Il documento è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

- SICUREZZA SUL LAVORO -
AGENTI CHIMICI PERICOLOSI, ISTRUZIONI AD USO DEI LAVORATORI

Fonte www.inail.it

Reso disponibile da Inail un opuscolo, aggiornato rispetto all'edizione precedente, che contiene una sintesi dei regolamenti REACH, CLP, SDS e fa riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Approfondendo tematiche come la valutazione e gestione del rischio chimico, i valori limite di esposizione professionale, i DPI, la segnaletica di sicurezza, l'informazione e formazione e la sorveglianza sanitaria.

La presente pubblicazione, di carattere divulgativo e generale, è indirizzato alle figure coinvolte a vario titolo nella manipolazione dei agenti chimici e nella valutazione e/o gestione del relativo rischio, quali ad esempio lavoratori e RLS (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza), datori di lavoro, personale dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP, ASPP) e figure comunque impegnate in materia di igiene industriale e sicurezza sul lavoro.

L'opuscolo, aggiornato rispetto all'edizione precedente, contiene una sintesi dei regolamenti REACH, CLP, UE n. 878/2020 sulle SDS e fa riferimento al Titolo IX, Capo I del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., approfondendo tematiche come la valutazione e gestione del rischio chimico, i valori limite di esposizione professionale, i dispositivi di protezione (DPI), la segnaletica di sicurezza, l'informazione e formazione dei lavoratori e la sorveglianza sanitaria.

A ogni argomento è dedicato un capitolo, permettendo al lettore di concentrarsi anche solo su uno di essi. Il volume è corredato da alcuni elementi grafici che sintetizzano i concetti fondamentali, mentre alcune parti testuali approfondiscono alcuni argomenti ritenuti di particolare utilità e sono più esplicitamente indirizzate a coloro che hanno compiti di valutazione e gestione del rischio. Il linguaggio è semplice, pur rimanendo tecnicamente preciso e puntuale.

Questa pubblicazione può essere utilizzata come supporto per l'informazione e la formazione dei lavoratori e dei RLS sul tema del rischio chimico, delle schede dati di sicurezza e della classificazione ed etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose in base al regolamento CLP. In appendice sono riportati gli elenchi delle indicazioni di pericolo e dei consigli di prudenza che possono essere anche forniti ai lavoratori. L'appendice 3, introdotta in questa edizione, è destinata a coloro che individuano e scelgono i DPI e riporta i contenuti del documento liberamente scaricabile dal sito UNI "Criteri di scelta e uso dei DPI.

Link al documento
dcpianificazione-comunicazione@inail.it

- RIFIUTI -
CONSEGNA RITARDATA DEL MUD ENTRO IL 6 SETTEMBRE P.V.

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale serie Generale n. 59 in data 10/03/2023 il DPCM del 3 febbraio 2023 recante "approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2023". La scadenza per la presentazione del Mud 2023 è quindi fissata per il giorno **8 luglio 2023**.

La trasmissione tardiva della Comunicazione MUD 2023 (o l'invio per annullare e sostituire una precedente dichiarazione inesatta o incompleta) può essere effettuata entro il termine del 6 settembre 2023, ed è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da 26,00 a 160,00 euro.

Si ricorda che i soggetti che non presentano la Comunicazione MUD RIFIUTI (o la presentano, ma in modo incompleto o inesatto) rischiano una sanzione amministrativa compresa tra 2.000 e 10.000 euro.

- AMBIENTE/RIFIUTI -

**INTERPELLO AMBIENTALE: CHIARIMENTO SULLA APPLICAZIONE E
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INERTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE**

Fonte: Smart 24 HSE – Il sole 24 ore

La provincia autonoma di Trento ha proposto un interpello in merito alla corretta applicazione del nuovo regolamento in materia di qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione, previsto dal D.M. 152/2022.

In particolare, i quesiti proposti da parte della provincia riguardano i seguenti punti:

- campo applicativo del nuovo Decreto Ministeriale 27 settembre 2022, n. 152;
- modalità di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti;
- qualità ambientale dell'aggregato recuperato;
- tempi e modalità di adeguamento al nuovo D.M. 152/2022.

In merito a ciò, il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha specificato che tale decreto è circoscritto esclusivamente ai seguenti rifiuti:

- rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi e indicati al punto 1 della tabella 1 dell'Allegato 1 del decreto,
- rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati al punto 2 della tabella 1 dell'Allegato 1 dello stesso decreto.

I rifiuti derivanti da attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati sono esclusi da tale decreto.

In particolare, il ministero puntualizza che l'attività di recupero specifica per la tipologia di rifiuti con codice CER 170302 (miscele bituminose diverse da quelle alla voce 170301) ricade nella disposizione del D.M. 69/2018 che disciplina la "cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso" mentre sarà necessario applicare la disposizione del D.M. 152/2022 per le attività di recupero che coinvolgono anche altri rifiuti, di cui all'allegato 1.

Inoltre, il ministero ricorda che per l'identificazione dei processi di lavorazione dell'attività di recupero si deve tener conto del punto c) allegato 1 del decreto che riporta, a titolo di esempio, le fasi meccaniche del processo di lavorazione e inoltre specifica che "l'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni".

Qualora ci fossero degli scopi specifici diversi dagli utilizzi individuati all'Allegato 2 del D.M. 152/2022, le autorizzazioni saranno rilasciate "caso per caso" ma solo previa consultazione obbligatoria e vincolante, dell'ISPRA o dell'agenzia regionale per la protezione ambientale territoriale competente.

Di seguito si riportano gli aspetti da individuare per la concessione dell'autorizzazione "caso per caso":

- i rifiuti ammissibili all'operazione di recupero;
- i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
- i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero;
- i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto;
- un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

In particolare, i provvedimenti autorizzativi devono tener conto di una serie di aspetti, di seguito elencati, per consentire le migliori condizioni per svolgere le operazioni di recupero, in particolare devono:

- individuare le operazioni di recupero compatibili con le caratteristiche dei rifiuti in entrata, in modo da garantire la qualità dei materiali in uscita;
- essere conformi alle norme tecniche di riferimento e gli standard tecnico prestazionali;
- dettagliare gli usi ammessi per la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, tenendo conto dei processi produttivi in cui l'end of waste viene utilizzato;

- riportare i parametri da analizzare per la verifica delle condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuti e la relativa frequenza di analisi.
In riferimento al quesito sulle modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, restano valide le norme tecniche vigenti per l'operazione di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi, previste dal D.M. 88/98 e dal Decreto 26 luglio 2022 n 187.

Per quanto riguarda la cessazione della qualifica di rifiuto, è necessario che si soddisfino al contempo due condizioni:

- l'aggregato recuperato è conforme ai criteri contenuti nell'Allegato 1;
- ed è utilizzato esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell'Allegato 2;
- mentre, qualora si sospetti la presenza di contaminazione dell'aggregato recuperato, devono essere effettuate le opportune verifiche nel rispetto dei principi generali della gestione dei rifiuti, previsto dall'articolo 177 comma 4 del D.L.gs n. 152/2006, secondo cui "I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente."

Infine, in merito alle tempistiche e alle modalità di adeguamento al nuovo D.M. 152/2006, si deve far riferimento ai punti 4a) e 4b) che gli articoli 7 e 8 del D.M. 152/2022, modificato dalla Legge 24 febbraio 2023 n. 14 mentre per i materiali già prodotti prima della data di entrata in vigore del decreto e quelli già autorizzati alle procedure di recupero, possono essere utilizzati in conformità alla comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 152/2006 o nel rispetto dell'autorizzazione concessa di cui al Capo IV, Titolo I, parte IV, ovvero del Titolo III bis, della Parte II, del D.Lgs. 152/2006.

- CONVENZIONI -

Apindustria Verona, ha ottenuto per Voi le migliori condizioni commerciali, stipulando una pluralità di convenzioni con aziende fornitrici di beni e servizi.

Un attento utilizzo delle opportunità offerte, potrà portare ad un risparmio significativo.

Per informazioni contattare: Anna Uberti a.uberti@apiverona.net - 045 8102001

CONSULENZA AZIENDALE

GAP STUDI E CONSULENZE – Servizi di consulenza alle aziende

TARGET SALUTE – Consulenza aziendale

TRANSALDI – Consulenze doganali

CONVENZIONI COVID

CENTRO DI MEDICINA – Convenzione covid

I.R.MED – Prodotti igienizzanti – Tamponi rapidi

TARGET SALUTE – Convenzione covid

MONDO AUTO

ENI - Utilizzo di carte di pagamento petrolifere Multicard e Multicard Routex

EUROPCAR – Autonoleggi

FCA STELLANTIS – Automobili

GOODYEAR – Pneumatici

NORDEST GROUP – Leasing finanziario e operativo – Noleggio a lungo termine

VIANI ASSICURAZIONI – Agenzia assicurazioni

VOLKSWAGEN – Veicoli commerciali

RICERCA PERSONALE

ADECCO - Agenzia per il lavoro

ATEMPO - Agenzia per il lavoro

CESARO E ASSOCIATI – Agenzia per il lavoro

GENERAZIONE VINCENTE – Agenzia per il lavoro

GI GROUP – Agenzia per il lavoro

IG SAMSIK HR – Agenzia per il lavoro

RISTORAZIONE

TOMMASI FAMILY ESTATE – Ristorazione, vino e enoturismo

VILLA ORMANETO – Ristorazione ed eventi

SALUTE

AVANGUARDIA MEDICA – Tele assistenza medica H24

CASA DI CURA SAN FRANCESCO – Diagnostica e visite specialistiche

CENTRO BERNSTEIN – Fisioterapia, wellness e fitness

SEMEA – Medicina del lavoro su unità mobili

SERVIZI E PRODOTTI

ACCOR HOTELS – Settore alberghiero

ALLIANZ TRADE – Assicurazioni

BEST WESTERN – Settore alberghiero

CSV – CENTRO SPEDIZIONI VILAFRANCA – Servizi di spedizioni

DOLOMITI ENERGIA – Energia elettrica

DOLOMITI ENERGIA - Gas

ECOBAS – Gruppo di acquisto smaltimento rifiuti

EDENRED ITALIA – Benefit e welfare aziendale

EUROTECNICA – Vendita, noleggio e assistenza macchine per ufficio

FALZI – Consulenza trattamento rifiuti

GIRARDI E ASSOCIATI – Sistemi elettronici d'allarme

GRUPPO CENTRO PAGHE – Software e servizi per la gestione del personale

ITALSICUREZZA – Videosorveglianza security e safety

LEARDINI PROMOSTYLE – Oggettistica gadgets

LINEA UFFICIO SERVICE – Soluzioni arredo ufficio, vendita, noleggio e assistenza sistemi di stampa, cancelleria per ufficio, scuole e comunità

SAMSUNG – Elettronica, smartphones

SEA – Esercizi aeroportuali

STARHOTELS – Settore alberghiero

UM TOOLS – Utensili e attrezzature per aziende metalmeccaniche

UPS – Spedizioni e logistica aziendale

VERPUL – Articoli per la pulizia industriale

VIA MILANO PARKING – Parcheggi aeroportuali